

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1755-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EUROPOL – effettuato a Roma il 22 marzo 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo ha lo scopo di disciplinare la concessione, da parte dei Paesi Bassi, di talune immunità e privilegi agli ufficiali di collegamento in servizio presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol) in base all'articolo 5 della Convenzione istitutiva dell'Ufficio stesso, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, che operino sul territorio olandese (in proposito, va ricordato che l'Europol venne istituito, a seguito di decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, con sede all'Aja).

Un distinto Protocollo, separato dallo strumento oggetto della presente ratifica, regola invece i privilegi e le immunità del personale Europol sul territorio dei Paesi membri.

Fra gli articoli dell'Accordo, va fatta menzione particolare dell'articolo 2, che prevede l'estensione agli ufficiali di collegamento e ai familiari che non siano di nazionalità olandese dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961, e dell'articolo 5, che sancisce l'inviolabilità degli archivi dell'ufficiale di collegamento. L'Accordo riconosce all'ufficiale di collegamento il diritto di comunicare liberamente, precisando che tutte le trasmissioni ufficiali beneficeranno del regime accordato ai corrieri diplomatici (articolo 7).

All'articolo 9 l'Accordo definisce le modalità per la soluzione delle controversie, prevedendo il deferimento a un collegio arbitrale delle controversie tra Italia e Paesi Bassi sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo stesso o ogni questione afferente all'ufficiale di collegamento o riguardante il rapporto tra Italia e Paesi Bassi che non sia stata risolta amichevolmente.

Proprio la presenza di tali ultime disposizioni, che prevedono «arbitrati o regolamenti giudiziari», ha determinato, in conformità all'articolo 80 della Costituzione, la necessità del conferimento dell'autorizzazione alla ratifica in via legislativa.

Venendo agli articoli del disegno di legge, il primo reca la clausola di autorizzazione alla ratifica, mentre il successivo contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, contiene la clausola dell'immediata entrata in vigore della legge, in deroga alle previsioni ordinarie relative alla *vacatio legis*.

L'Accordo potrà certamente assicurare un contributo significativo ai fini di una sempre più efficace cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi dell'Unione europea; la Commissione raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

FORLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

12 novembre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

13 novembre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EURO-POL – effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

